



Estratto del verbale della seduta del 12 aprile 2021

DELIBERAZIONE N. 53

Oggetto:

Approvazione dello schema del patto parasociale per la *governance* della società partecipata Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., con scadenza al 31 dicembre 2023.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria Generale

Ufficio affari generali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che con propria deliberazione n. 210 di data 2 ottobre 2019 è stato autorizzato il rinnovo del patto parasociale per la *governance* della società partecipata Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., stipulato in data 24 aprile 2009 e già rinnovato in data 8 luglio 2014, con scadenza al 31 dicembre 2020;

Premesso inoltre che detto patto parasociale, sottoscritto dagli azionisti in data 10 ottobre 2019, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2020 e che lo stesso non è stato rinnovato;

Richiamata la propria deliberazione n. 217 di data 17 ottobre 2019, con la quale è stata autorizzata la cessione a titolo gratuito di n. 19.669.500 azioni di Mediocredito Trentino - Alto Adige S.p.A., detenute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in parti uguali alla Provincia Autonoma di Bolzano e alla Provincia Autonoma di Trento;

Dato atto che ad oggi le operazioni di cessione delle azioni non hanno ancora avuto luogo e che gli attori istituzionali coinvolti sono in attesa del rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 208 di data 23 dicembre 2020, con la quale veniva approvato lo schema di patto parasociale tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano e la società Casse Rurali Raiffeisen Finanziaria S.p.A., disponendo così un rinnovo fino al 31 dicembre 2021 del patto allora in essere, con alcune modifiche.

Considerato che successivamente all'approvazione dello schema, disposta con deliberazione n.208/2020, la sottoscrizione del patto parasociale non ha avuto luogo e di conseguenza la citata deliberazione non ha prodotto effetti. Pertanto, la Regione ha promosso l'avvio delle trattative per addivenire alla stipulazione di un nuovo documento fondamentale per la *governance* della società partecipata;

Ritenuto quindi opportuno approvare il nuovo schema del patto parasociale per la *governance* della società partecipata Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare lo schema di patto parasociale per la *governance* della società partecipata Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., con sede a Trento, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2023, nel testo allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della Regione alla firma del patto parasociale, con facoltà di apporre allo stesso eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di sessanta giorni, ai sensi degli artt. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

ALLEGATO

PATTO PARASOCIALE
TRA GLI ENTI PUBBLICI E CASSA CENTRALE RAIFFEISEN
PER LA PARTECIPAZIONE IN MCTAA

tra

- Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, con sede in Trento, Via Gazzoletti n. 2, in persona del suo Presidente Arno Kompatscher (qui di seguito definita per brevità come “Regione T.A.A.”),
- Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, in persona del suo Presidente Maurizio Fugatti (qui di seguito definita per brevità come “Provincia autonoma di Trento”),
- Provincia autonoma di Bolzano, con sede in Bolzano, Piazza Magnago n. 1, in persona del suo Presidente Arno Kompatscher (qui di seguito definita per brevità come “Provincia autonoma di Bolzano”),

collettivamente definiti per brevità come gli “**Enti**”,

- da un lato -

e

- Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., con sede in Bolzano, Via Laurino n. 1, in persona del suo Presidente Hanspeter Felder (di seguito definita “Cassa Centrale Raiffeisen”),

definita per brevità “**Cassa Centrale Raiffeisen**”,

- dall’altro lato -

collettivamente definite le “**Parti**”.

Premesso che

- a) gli Enti detengono complessivamente una quota del capitale sociale di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (di seguito il “**Mediocredito**”) pari al 52,47%; essi condividono tra loro gli indirizzi e le scelte strategiche relative alla gestione di Mediocredito, per cui ne rappresentano, insieme, gli azionisti di maggioranza;
- b) Cassa Centrale Raiffeisen è un’azionista di minoranza;
- c) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Mediocredito e di consentire a quest’ultimo un più efficace perseguitamento di adeguate strategie di sviluppo, le Parti hanno inteso individuare, nel rispetto delle Istruzioni dell’Organo di Vigilanza, alcuni specifici meccanismi societari che consentano di disciplinare preventivamente le modalità di svolgimento del loro ruolo di soci del Mediocredito e massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei processi decisionali;
- d) in data 30 giugno 2017, gli Enti hanno sottoscritto un Protocollo di intesa in cui - anche in ragione dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il “Testo unico delle società a partecipazione pubblica” - è stata condivisa fra gli Enti stessi la *“necessità di definire in maniera coordinata”* un percorso di valorizzazione di Mediocredito: *“obiettivo di tale percorso è il celere rafforzamento di MCTAA al fine di favorire la solidità della banca e la vocazione territoriale a sostegno dello sviluppo locale, con azzeramento della partecipazione pubblica, al fine di favorire l’apertura a nuove risorse essenziali per il rilancio di MCTAA”*;
- e) il Protocollo di intesa tra gli Enti di cui alla precedente lett. d) (“**Protocollo**”) è stato approvato con provvedimenti dei competenti organi degli Enti, assoggettati a regime di pubblicità. Il Protocollo è, dunque, un documento pubblico e noto a Cassa Centrale Raiffeisen;
- f) a questo proposito, si reputa coerente al raggiungimento dei suddetti obiettivi l’ipotesi – anche sulla base di quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 – di cedere gratuitamente e in misura equivalente le quote in possesso della

Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol (17,489%) a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dovranno successivamente adottare in maniera coordinata le decisioni riferite alla loro partecipazione, anche contemplando ipotesi diverse, valorizzando un progetto in grado di rafforzare e rendere più competitivo Mediocredito e di favorirne parallelamente la vocazione territoriale;

g) restava ferma la possibilità per gli Enti di aggiornare il proprio programma di riordino societario in base al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alla propria rispettiva disciplina di riferimento, di modificare il Protocollo di intesa sottoscritto in data 30 giugno 2017, nonché di rivedere in maniera coordinata nel contenuto e nelle modalità l'indirizzo da assumere per Mediocredito nell'ambito dell'obiettivo riconfermato della sua valorizzazione; per la Provincia autonoma di Trento il riferimento è da intendersi ad oggi a quanto prevede il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2019 di data 4 dicembre 2020.

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

Le Parti si danno reciprocamente atto dei contenuti del Protocollo di intesa sottoscritto in data 30 giugno 2017 fra gli Enti, volto a valorizzare Mediocredito quale banca *corporate* per il territorio e il suo sviluppo economico, collocandolo in un contesto maggiormente coerente con l'esigenza di assicurare prospettive di crescita e consolidamento operativo della banca stessa.

L'eventuale cessione gratuita della quota di "Regione T.A.A." in misura equivalente alle Province autonome di Trento e Bolzano è inclusa e coerente con il Protocollo di intesa sottoscritto in data 30 giugno 2017 dagli Enti.

Nell'ambito dell'obiettivo, confermato, di valorizzare Mediocredito è comunque riconosciuto dalle Parti che gli Enti potranno modificare il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 giugno 2017, anche nell'ottica di prevedere modalità differenti da quelle previste dal Protocollo stesso. In tal

caso, gli Enti provvederanno ai conseguenti adempimenti amministrativi e alla modifica del Protocollo.

Fermo restando quanto disposto al comma 1, sono oggetto dell'accordo: l'assunzione di un impegno fra gli Enti, quali soci di maggioranza, di condividere e collaborare con Cassa Centrale Raiffeisen, quale socio di minoranza, per la definizione delle scelte strategiche e delle modalità di partecipazione ai processi decisionali rilevanti; la composizione degli organi societari come previsti dallo Statuto.

Art. 3 - Indirizzo e piano strategico

Le Parti convengono di condividere le modalità di indirizzo e le scelte strategiche per la gestione di "Mediocredito", che dovrà essere improntata al raggiungimento di obiettivi istituzionali di sviluppo e di efficienza operativa nonché di adeguate *performances* economico-finanziarie.

Le Parti convengono di rafforzare Mediocredito quale banca di riferimento per le imprese del territorio trentino e regionale a servizio dello sviluppo economico dello stesso. A tal fine, potrà essere rafforzata la presenza degli attuali soci bancari nonché valutata l'opportunità di ricercare nuovi partner del settore economico-finanziario e bancario, anche cooperativo, in ambito regionale e nell'area del Nord-Est.

Le Parti condividono che, in situazioni di particolare instabilità dei mercati finanziari che implichino una oggettiva difficoltà nel reperimento della raccolta interbancaria, possano essere adottate delle iniziative coordinate per supportare Mediocredito nell'attività di funding nei limiti della normativa UE. In particolare, le Parti confermano l'esigenza di favorire lo sviluppo di attività tra Mediocredito e Cassa Centrale Raiffeisen che consentano il perseguitamento dei seguenti obiettivi generali:

- razionalizzazione e potenziamento della forza commerciale del Mediocredito attraverso un'efficace copertura geografica, un'ampia disponibilità di prodotti e servizi ad elevato valore aggiunto e iniziative commerciali che potranno trovare ulteriore formalizzazione in apposite convenzioni;
- salvaguardia e difesa del grado di presidio del territorio di riferimento e di sostegno alle iniziative economiche del mercato di tradizionale operatività.

Art. 4 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 o da 13 membri (compresi il Presidente ed il Vice Presidente).

Nella prima ipotesi (11 membri), 8 sono nominati dagli “Enti” quali azionisti di maggioranza, di cui 3 indicati dalla “Provincia autonoma di Bolzano” e 5 dalla “Provincia autonoma di Trento”; i rimanenti 3 sono nominati da “Cassa Centrale Raiffeisen” quale socio di minoranza.

Nella seconda ipotesi (13 membri), 9 sono nominati dagli “Enti” quali azionisti di maggioranza, di cui 4 indicati dalla “Provincia autonoma di Bolzano” e 5 dalla “Provincia autonoma di Trento”; i rimanenti 4 sono nominati da “Cassa Centrale Raiffeisen” quale socio di minoranza.

Come raccomandato dalla Banca d’Italia, le Parti sottoscritteci del Presente Patto si impegnano a stabilire, in ambito assembleare, la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione nel numero minimo previsto dallo Statuto.

Art. 5 - Presidente – Vicepresidente

Per tutta la durata del presente accordo le Parti concordano di individuare per il Consiglio di Amministrazione, tra i membri nominati su indicazione della “Provincia autonoma di Trento”, il Presidente e, tra i membri nominati su indicazione di “Cassa Centrale Raiffeisen”, il Vicepresidente, competendo in ogni caso al Consiglio di amministrazione, in capo al quale rimarranno i poteri di gestione, l’elaborazione del piano strategico di sviluppo, il relativo business plan e le partecipazioni.

Art. 6 – Comitato Esecutivo

Qualora il Consiglio di Amministrazione nomini il Comitato Esecutivo, come previsto dall’art. 15 dello Statuto attualmente vigente, il Presidente del Comitato spetta a “Cassa Centrale Raiffeisen” e il Vicepresidente alla “Provincia autonoma di Trento”.

Art. 7 - Collegio Sindacale

Per tutta la durata del presente accordo, le Parti si impegnano affinché il Presidente del Collegio sia nominato su indicazione della “Provincia autonoma di Bolzano”, 1 sindaco effettivo su indicazione della “Provincia autonoma di Trento” e 1 sindaco effettivo e i sindaci supplenti su indicazione di “Cassa Centrale Raiffeisen”.

Articolo 8 – Modifiche

Eventuali modifiche al presente accordo si intenderanno valide e vincolanti per le Parti solo se effettuate in forma scritta ed espressamente accettate da tutte le Parti.

Articolo 9 – Ulteriori disposizioni

Il presente accordo è l'unico esistente tra le Parti e sostituisce qualsiasi promessa, dichiarazione, impegno, intesa o accordo, sia scritti che orali, eventualmente intervenuti in precedenza tra le Parti in relazione al medesimo oggetto o a parte del medesimo oggetto.

L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia sopravvenuta di singole clausole del presente accordo non ne determina la nullità, invalidità o inefficacia totale, fermo l'impegno delle Parti di negoziare in buona fede delle clausole che, nel rispetto dell'interesse di Mediocredito, conservino il medesimo equilibrio e le medesime finalità perseguiti con il presente accordo.

L'eventuale tolleranza di comportamenti di una o più delle Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

Art. 10 – Clausola compromissoria

Ogni controversia o divergenza che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo, è sottoposta in via definitiva ed inappellabile al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio è formato da tre membri. I componenti del Collegio arbitrale sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del Circondario nel cui ambito ha sede Mediocredito. Il designante determina l'arbitro che svolge le funzioni di presidente del Collegio; in mancanza, assume tali funzioni il più anziano.

Il Collegio arbitrale decide secondo diritto.

Sede del Collegio Arbitrale è il luogo ove ha sede Mediocredito.

Il Collegio arbitrale decide nel termine di tre mesi dalla sua costituzione, salvo il caso di proroga di detto termine per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 5/03, qualora sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio arbitrale stabilisce a chi fa carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie relativamente alle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per tutto quanto non disposto dal presente accordo, si applicano gli artt. 80 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 11 - Legge applicabile e foro competente

Ogni controversia non devoluta al giudizio arbitrale è di competenza esclusiva del Foro di Trento.

Il presente accordo è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.

Art. 12 - Durata

Il presente accordo, una volta sottoscritto, avrà durata sino al 31 dicembre 2023, salvo proroga. Per quanto riguarda la sola “Regione T.A.A.” i diritti e le obbligazioni nascenti dal presente accordo si estinguono all’esito del trasferimento delle quote azionarie detenute dalla stessa Regione a favore delle due Province.

Art. 13 - Efficacia dell'accordo (condizione sospensiva)

L’efficacia del presente accordo è subordinata all’approvazione da parte delle Autorità di Vigilanza competenti.

Trento,

Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A.

Il documento originale informatico, sottoscritto dai contraenti con firma digitale, è conservato a norma di legge e repertoriato presso la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.